

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 09 del 1°/04/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ALIMENTI
(adeguamento normativa nazionale)

LAVORATORI PART-TIME
(riproporzionamento permessi ex legge 104/92)
(istruzioni Inps)

SICUREZZA ALIMENTARE
(disciplina sanzionatoria)
(nuove disposizioni)

DECRETO "SOSTEGNI"
(cassa integrazione ordinaria ed in deroga)
(assegno ordinario)
(indicazioni Inps)

CORRISPETTIVI GIORNALIERI
(memorizzazione elettronica e trasmissione telematica)
(proroga adeguamento registratori telematici)

AUTOTRASPORTI MERCI
(rimborso accise sul gasolio)
(1° trimestre 2021)

TASSI ANTI-USURA
(tassi effettivi globali e tassi anti-usura)
(2° trimestre 2021)

CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ALIMENTI

adeguamento normativa nazionale

Per adeguare la normativa nazionale a quanto previsto da quella comunitaria, è stato pubblicato un decreto legislativo titolato *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117 ”*.

Premessa

Il provvedimento in esame contiene, in linea generale, le disposizioni relative alla copertura dei costi base derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento stabilisce che le Autorità competenti applicano e riscuotono le tariffe ivi previste che sono a carico degli operatori dei settori interessati e concorrono ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

Relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, il ministero della Salute autorizza le Regioni e le Province autonome a determinare proprie tariffe, nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto di interesse, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure adottate, restringendola ovviamente ai soli settori rappresentati.

Novità normative

Gli operatori che effettuano attività produttive quali, ad esempio, la produzione di frutta; lavorazione di caffè, produzione di cibi pronti; ristorazione collettiva, piattaforma di distribuzione degli alimenti etc., (allegato 2, sezione 6), vengono assoggettati a tariffe forfettarie in base al livello di rischio e devono trasmettere all’Azienda sanitaria locale entro il mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione, di cui allegato 4, modulo 6 compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

Nella suddetta tabella, rispetto alla precedente normativa, sono state inserite una serie di attività prima non contemplate tra cui ad esempio la produzione di cibi pronti in genere, la ristorazione collettiva, la ristorazione pubblica, il deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento, la piattaforma di distribuzione di alimenti, il deposito funzionalmente annesso ad esercizi di produzione e vendita degli alimenti, trasporto di alimenti.

Il decreto prevede che sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Inoltre l'Azienda sanitaria locale emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, a cui gli operatori devono provvedere al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento.

Sanzioni

Sono previsti particolari provvedimenti per omessa comunicazione o per omesso pagamento delle tariffe.

Per l' omessa comunicazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria.

Per l'omesso pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30% dell'importo dovuto, oltre agli interessi legali, ed emette una nuova richiesta di pagamento.

Trascorsi 60 giorni da detta richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica le procedure per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Abrogazioni di norme

Il provvedimento dispone l'abrogazione:

- del decreto legislativo n. 194 del 2008 (recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004")
- cessazione di efficacia del decreto del Ministero della salute del 24/2011, G.U. n. 100 del 2/05/2011 (recante "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo n. 194/2008");
- del decreto del Ministero della salute 3/06/2015, (G.U. n. 138 del 17/06/2015) e del decreto del Ministro della sanità 14/02/991, (G. U. n. 63 del 15/03/991).

Tuttavia si precisa che fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe sanitarie e di competenza delle regioni e province autonome e delle aziende sanitarie locali di cui al precedente decreto legislativo n. 194/2008.

Riferimenti: decreto legislativo n. 32 del 2/02/2021 (G.U. n. 62 del 13/03/2021)

LAVORATORI PART-TIME

riproporzionamento permessi ex legge 104/92

istruzioni Inps

A seguito di numerose richieste di chiarimento, L'INPS ha fornito indicazioni operative relative al calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, tenuto conto di alcune sentenze della Corte di Cassazione, Sezione lavoro (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) secondo le quali la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro

Pertanto, in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Negli altri casi, invece, la durata del permesso deve essere ricalcolata.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part time di tipo verticale e misto fino al 50%, si dovrà utilizzare la formula riportata nel paragrafo 3 del messaggio Inps n. 3114/2018.

Si conferma che la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
-----x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Riferimenti: circolare Inps n. 45 del 19/03/2021

SICUREZZA ALIMENTARE

disciplina sanzionatoria

nuove disposizioni

E' stato pubblicato un nuovo provvedimento, entrato in vigore il 25 marzo c.a., che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, provvedimento reso necessario allo scopo di evitare l'effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che si sarebbe prodotto, dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Nello specifico, l'articolo 18 del suddetto decreto prevedeva l'abrogazione di alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", nonché del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Posto che all'interno del sistema degli illeciti alimentari, le suddette disposizioni hanno sempre rivestito un ruolo fondamentale, il Governo ha, pertanto, ritenuto necessario modificare tempestivamente, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il decreto legislativo 27 del 2021, onde evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restassero prive di tutela.

L'effetto abrogativo di tale normativa avrebbe, infatti, avuto l'effetto di determinare la liceità di alcuni comportamenti che avrebbero potuto mettere a repentaglio la salute pubblica.

Il nuovo provvedimento apporta, infatti, le seguenti modifiche all'articolo 18 del decreto legge n. 27 del 2021 escludendo dall'abrogazione:

- alla lettera b) i seguenti articoli:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19, 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
- alla lettera c) i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della legge 441/1963;
- alla lettera d) i seguenti articoli: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19, 22 del DPR n. 327/1980.

Continueranno quindi ad essere ancora perseguibili e sanzionabili tutte le condotte di:

- vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti, insudiciate, adulterate, contraffatte, colorate artificialmente o contenenti residui di pesticidi;
- mancata indicazione in etichetta della denominazione del prodotto;
- utilizzo di coloranti o di additivi chimici non autorizzati;
- introduzione in Italia di sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti di legge.

Allo stesso tempo continuerà ad essere utilizzabile l'esimente di cui all'articolo 19 della medesima legge 283 che consente di non applicare le sanzioni al commerciante che pone in vendita prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza ai requisiti di legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione de prodotti o le condizioni interne dei recipienti e la confezione non presenti segni di alterazione.

Riferimenti: Decreto legge n. 42 del 22/03/2021.

**DECRETO “SOSTEGNI”
cassa integrazione ordinaria ed in deroga
assegno ordinario
indicazioni Inps**

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 41/2021 c.d. “Sostegni”.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione addizionale:

- trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi aggiuntive a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. “Sostegni” consente l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021.

Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni”).

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

L'Istituto ricorda che il D.L. "Sostegni" ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig".

Riferimenti: messaggio Inps n. 1297 del 26/03/2021.

CORRISPETTIVI GIORNALIERI
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
proroga adeguamento registratori telematici

Il c.d. decreto “Sostegni”, in dipendenza della grave crisi pandemica che ha determinato difficoltà di adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA.

Inoltre, sempre a seguito del perdurare della situazione emergenziale e accogliendo la richiesta della Confcommercio, l’Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento, dal 1° aprile 2021 al prossimo 1° ottobre 2021, dell’obbligo di effettuare l’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (versione 7.0).

C’è tempo quindi, fino al **1° ottobre 2021** per aggiornare i Registratori Telematici al tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”, e sino a questa data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0).

Si ricorda, al tal proposito, che con il precedente Provvedimento del 23 dicembre 2020, era stata disposta la proroga del suddetto avvio dal 1° gennaio al 1° aprile 2021.

Il Provvedimento in esame, inoltre, adegua al 30 settembre 2021 i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti: Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 30/03/2021.

AUTOTRASPORTO MERCI

rimborso accise sul gasolio

1° trimestre 2021.

Si comunica agli associati, eventualmente interessati, che dal 1° al 30 aprile prossimo si può presentare la dichiarazione per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati nel periodo che va **dal 1° gennaio al 30 marzo 2021**, come riportato dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane.

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane - in un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della domanda da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. al competente Ufficio delle Dogane.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, alla presentazione della domanda in forma cartacea si richiede la riproduzione della stessa su supporto informatico (cd, dvd, o pen drive usb).

Ammontare del rimborso

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui all'articolo 4-ter comma 1 lettera f) del decreto-legge n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016,, la circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è **pari a 214,18 € per mille litri di prodotto**, in relazione ai consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

La circolare fa presente che, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 8 del D. L. 124/2019, a partire dal 1° gennaio 2020, si prevede un limite massimo, quantificato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso, come consumo su cui ciascun veicolo può effettuare la richiesta di beneficio.

In considerazione di quanto riportato, sono state disposte delle modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 la cui compilazione è obbligatoria per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa. Le modifiche apportate e la modalità di compilazione del Quadro A.

Soggetti interessati

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di TPL;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- gli Enti Pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Fattispecie escluse dall'agevolazione.

La circolare ha, inoltre, precisato al riguardo, che la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1, comma 630) per la graduale riduzione dell'ambito di operatività del rimborso dell'accise, dall'anno corrente sono esclusi dal beneficio i veicoli euro 4 e inferiori

Pertanto il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale è, ora, tenuto ad attestare l'insussistenza della richiamata condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando puntualmente, a tal fine, (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impegnato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di €250 mila.

Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.

Come in precedenza, l'Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto.

La circolare richiama, in proposito, la nota 64837/RU del 7 giugno 2018, relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, della indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

Invio telematico delle dichiarazioni

Ha, inoltre, rammentato la possibilità, per gli utenti, di inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., richiamando le relative modalità tecniche ed operative e sottolineando, a riguardo, la necessità di preventiva abilitazione degli utenti interessati all'utilizzo del servizio.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Infine, la circolare ricorda che per effetto delle modifiche legislative intercorse, (articolo 61 del D.L. n. 1/2012) i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Da tale data decorrerà, poi, il termine (articolo 4, comma 3 del DPR N. 277/2000) per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Riferimenti: circolare Agenzia Dogane 94008/RU del 30/03/2021.

TASSI ANTI-USURA
(tassi effettivi globali e tassi soglia anti-usura)

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/03/2021 sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo **1° aprile al 30 giugno 2021**.

Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del D.L. 70/2011, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Si riporta una scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo espresse in euro.

TASSI ANTI-USURA periodo di applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2021			
CATEGORIE DI OPERAZIONI (1)	CLASSI DI IMPORTO in euro	TASSI MEDI in % su base annua	SOGLIA USURA in % su base annua
Aperture di credito in c/c	-fino a 5.000	10,48	17,1000
	-oltre 5.000	7,92	13,9000
Scoperti senza affidamento	-fino a 1.500	14,90	22,6250
	-oltre 1.500	14,35	21,9375
Anticipi e sconti commerciali e finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a 50.000	6,83	12,5375
	da 50.000 a 200.00	4,99	10,2375
	Oltre 200.000	2,98	7,7250
Credito personale		9,19	15,4875
Credito Finalizzato		8,98	15,2250
Factoring	Fino a 50.000	3,72	8,6500
	Oltre i 50.000	2,27	6,8375
Leasing immobiliare			
	- A Tasso Fisso	3,57	8,4625
	- A tasso variabile	3,22	8,0250
Leasing Autoveicoli e aeronavali	-fino a 25.000	7,28	13,1000
	-oltre 25.000	6,44	12,0500
Leasing Strumentale	-fino a 25.000	8,12	14,1500
	-oltre 25.000	4,95	10,1875
Mutui con garanzia ipotecaria			
	- A tasso fisso	1,80	6,2500
	- A tasso variabile	2,26	6,8250
Prestiti contro cessione del Quinto dello stipendio e della pensione	Fino a 15.000	11,20	18,000
	Oltre 15.000	7,49	13,3625
Credito revolving		15,94	23,9250
Finanziamenti con utilizzo carte di credito		10,28	16,8500
Altri finanziamenti		9,78	16,2250

nota 1

Le operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016.